



PREFETTURA DI MILANO

Ufficio Elettorale

Prot. n. 48/2010
Area II bis – Elettorale

6 febbraio 2010

Ai Sigg.ri Sindaci e Commissari
dei Comuni della provincia di
MILANO

Ai Sigg.ri Sindaci
dei Comuni della provincia di
MONZA E DELLA BRIANZA

OGGETTO: Elezioni regionali ed amministrative di domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010. Eventuale turno di ballottaggio, per le elezioni amministrative, di domenica 11 e lunedì 12 aprile 2010.
Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale. (Circolare n. 21 / 2010).

Com'è noto, la normativa vigente consente a determinate categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale nell'ambito dello stesso comune di iscrizione elettorale o di altro comune, **previa comunque l'esibizione della tessera elettorale, e purché siano elettori rispetto a ciascun tipo di consultazione.**

Ciò premesso, si richiamano di seguito i principali adempimenti finalizzati a consentire, in occasione delle consultazioni di cui all'oggetto, l'esercizio del voto da parte delle categorie di elettori via via evidenziate.

INDICE

- a) **Componenti del seggio, rappresentanti delle liste e/o dei gruppi di candidati presso il seggio, ufficiali e agenti della Forza pubblica in servizio presso il seggio.**
- b) **Militari e appartenenti a Corpi militari, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.**
- c) **Naviganti (marittimi e aviatori).**
- d) Degenti in ospedali e case di cura.
- e) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità.
- f) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.
- g) Detenuti.
- h) Consegna e uso di un bollo di sezione per ogni ufficio distaccato della sezione o per ciascun seggio speciale.



PREFETTURA DI MILANO

Ufficio Elettorale

a) Componenti del seggio, rappresentanti delle liste e/o dei gruppi di candidati presso il seggio, ufficiali e agenti della Forza pubblica in servizio presso il seggio (art. 40 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

- Il presidente vota nella sezione presso la quale esercita il suo ufficio, anche se sia iscritto in altra sezione del comune (in detta ipotesi vota per le elezioni comunali, se previste, e per quelle provinciali e regionali, se previste) o in una sezione di altro comune della provincia (in tale ipotesi vota per le elezioni provinciali e regionali, se previste, ma non può votare per le elezioni comunali) o in una sezione di altro comune appartenente ad una diversa provincia della stessa regione (in tale ipotesi vota solo per le elezioni regionali, se previste, ma non può votare per le consultazioni comunali né per quelle provinciali);

- gli scrutatori e il segretario del seggio votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del comune (si rammenta che possono essere nominati a tali incarichi solo i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune ove ha sede il seggio elettorale);

- i rappresentanti delle liste e/o dei gruppi di candidati votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori rispettivamente del comune (per le elezioni comunali), della provincia (per le elezioni provinciali) e della regione (per le elezioni regionali);

- gli ufficiali e agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione del comune (in questo caso votano per le elezioni comunali, se previste), di altro comune della provincia (in questo caso votano per le elezioni regionali e provinciali, se previste, ma non per le elezioni comunali) o di altro comune appartenente a una diversa provincia della stessa regione (in tale ipotesi votano solo per le elezioni regionali, se previste, ma non per le consultazioni comunali né per quelle provinciali).

Non è necessaria alcuna domanda essendo il diritto di voto riconosciuto ope legis.

b) Militari e appartenenti a Corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 1 lett. f) del decreto-legge n. 161/1976, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240)

I militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta.



PREFETTURA DI MILANO

Ufficio Elettorale

Ovviamente, per le elezioni comunali, se previste, potranno esercitare il diritto di voto solo se siano elettori del comune.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, lett. f) del decreto-legge n. 161 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, le categorie di elettori sopraindicati votano per le **elezioni regionali e provinciali**, se previste, nel comune in cui si trovano per causa di servizio, purché siano elettori di un comune della regione o della provincia.

Al riguardo, la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 327 del 10 febbraio 2010, che si allega in copia, ha fatto pervenire ai Dicasteri, ed ai Comandi Generali o Uffici Centrali, dai quali i reparti delle suddette Forze dipendono, alcuni suggerimenti al fine dell'avviamento alle urne del predetto personale, in occasione delle prossime consultazioni.

Le SS.LL. vorranno attivare ogni necessaria collaborazione con i Comandi, Uffici e Autorità militari locali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Forze armate e Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo di Polizia Penitenziaria, Croce Rossa Italiana).

Non è necessaria alcuna domanda essendo il diritto di voto riconosciuto ope legis.

- c) Naviganti (marittimi e aviatori) – (art. 1, lett. f) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240)

In occasione dello svolgimento di **elezioni regionali e provinciali**, i naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi d'imbarco sono ammessi a votare, previa esibizione della tessera elettorale, ai sensi dell'art. 1, lett. f), del decreto-legge n. 161 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, in qualsiasi sezione del comune ove si trovino per motivi d'imbarco, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione o della provincia.

Brevemente, si riepilogano di seguito i principali adempimenti del procedimento:

- l'interessato deve presentare, presso la segreteria del comune in cui si trova, una **domanda scritta** dichiarando l'intenzione di votare in quel comune;
- il predetto comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque **non oltre il giorno antecedente la data della votazione** (quindi sabato **27 marzo** per le consultazioni del 28 e 29 marzo 2010 e sabato **10 aprile** per l'eventuale turno di ballottaggio dell'11 e 12 aprile 2010), ne informa immediatamente (anche via e-mail) il comune nelle cui liste elettorali il dichiarante è iscritto e rilascia al dichiarante stesso apposito certificato;



PREFETTURA DI MILANO

Ufficio Elettorale

- il sindaco del comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta l'informativa di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco, anche un certificato rilasciato dal comandante (o dal direttore) del porto (o dell'aeroporto) nel quale si attestino i "motivi di imbarco" prescritti dalla norma;
- il sindaco del comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente un numero non elevato di elettori iscritti;
- il navigante, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.

d) Degenti in ospedali e case di cura (art. 42 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali del comune ove ha sede il nosocomio (per le elezioni comunali), di altro comune della provincia (per le elezioni provinciali), o di altro comune della regione (per le elezioni regionali).

Si rammenta che tale ammissione al voto avviene previa presentazione al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta di **apposita dichiarazione** recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura ed, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune **entro il terzo giorno antecedente la votazione** (giovedì **25 marzo** per le consultazioni del 28 e 29 marzo 2010 e giovedì **8 aprile** per l'eventuale turno di ballottaggio dell'11 e 12 aprile 2010).

Il sindaco del comune in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, ai fini delle relative annotazioni nelle liste sezionali, nel giorno precedente l'elezione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio;
- a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi;
- a rimettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai sindaci dei suddetti comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione del rispettivo luogo di cura.



PREFETTURA DI MILANO

Ufficio Elettorale

- La cennata attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale.

I sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno sede i luoghi di cura dovranno compilare un elenco, distinto per maschi e femmine, dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai presidenti degli uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compilarsi un elenco dei predetti votanti per ciascun seggio da costituire sulla base delle tipologie previste dalla legge, in base al numero di posti-letto, secondo il seguente ben noto schema:

- 1) sezioni ospedaliere, da costituire, ai sensi dell'art. 43 del citato D.P.R. n. 570/1960, negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500 (si rammenta che a tali sezioni possono essere assegnati, ai sensi delle cennate disposizioni normative, su loro domanda ed in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura);
- 2) seggi speciali, da costituire, ai sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere **effettuata alle ore 16 del sabato che precede le elezioni** (sabato **27 marzo** per le elezioni del 28 e 29 marzo 2010 e sabato **10 aprile** per l'eventuale ballottaggio dell'11 e 12 aprile 2010), contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura. Le funzioni del seggio speciale, alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti delle liste e/o dei gruppi di candidati, sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e alla consegna delle schede votate all'Ufficio elettorale di sezione sopraccennato, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello degli elettori degenti risultati votanti e iscritti in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione;
- 3) uffici distaccati di sezione (seggi c.d. volanti), da costituire, ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 570/1960, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Tali uffici sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e da un segretario. Le funzioni del seggio volante, alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti delle liste e/o dei gruppi di candidati, sono anche qui limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione elettorale, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello degli elettori che risultano votanti nel relativo elenco.



PREFETTURA DI MILANO

Ufficio Elettorale

L'art. 9, comma 9, della legge 136/1976 prevede inoltre la possibilità di istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.

Le SS.LL. vorranno richiamare su quanto precede l'attenzione delle strutture medico-sanitarie a livello locale interessate, ai fini di una preventiva e tempestiva opera di informazione nei confronti degli aventi diritto nonché ai fini delle necessarie preventive intese con i presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto.

e) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità (art. 42 del D.P.R. n. 570/1960)

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, ai sensi dell'articolo summenzionato, per le elezioni comunali e provinciali e regionali, se previste, purché siano elettori rispettivamente del comune stesso o di altro comune della provincia o della regione:

- tutti i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria anche di modesta portata, come un'infermeria;
- tutti i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private.

La raccolta del voto dovrà avvenire in ogni caso a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 44 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.

Le SS.LL. vorranno sensibilizzare al riguardo i direttori delle strutture di ricovero e assistenza interessate, anche al fine di concordare con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.

f) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Nel richiamare integralmente le istruzioni tecniche fornite con circolare n. 24 del 4 febbraio 2010, alla lettera o), si ribadisce che per le elezioni comunali, provinciali e regionali le disposizioni sul voto domiciliare si applicano solo se l'avente diritto dimora nell'ambito del territorio rispettivamente del comune, della provincia o della regione per cui è elettore.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, gli elettori "affetti da gravissime



PREFETTURA DI MILANO

Ufficio Elettorale

infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104" e gli elettori "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore".

Si rammenta che entro **lunedì 8 marzo 2010** (ventesimo giorno antecedente la data di votazione) l'elettore avente diritto all'esercizio del voto domiciliare deve far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, **un'apposita dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto al proprio domicilio, indicandone il completo indirizzo, redatta su carta libera e corredata della prescritta documentazione sanitaria** ("un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali"). In seguito a quesiti pervenuti, si esprime l'avviso che, in un'ottica di garanzia del diritto al voto costituzionalmente tutelato, **il termine dell'8 marzo sopraindicato abbia carattere ordinatorio**, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

Si segnala la delicatezza degli adempimenti di propria competenza (cfr. già citata circolare n. 24 del 4 febbraio 2010) e si invita a voler dare la massima informazione, con ogni mezzo ritenuto idoneo, della facoltà di voto a domicilio per tali elettori e delle modalità di sua fruizione nonché a svolgere opera di sensibilizzazione e di raccordo nei confronti dei presidenti di seggio e degli scrutatori per la piena attuazione delle disposizioni concernenti il voto domiciliare, garantendo il diritto al voto costituzionalmente tutelato.

g) Detenuti (artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136)

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi ad esercitare tale diritto nel luogo di reclusione o custodia preventiva in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali, sempre che, in tali casi, siano iscritti rispettivamente nelle liste elettorali di una sezione del comune o di un comune della provincia o di un comune della regione.

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte alla lettera d) punto 2.

Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:

- 1) **l'interessato, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione** (giovedì **25 marzo** per le consultazioni del 28 e 29 marzo 2010 e giovedì **8 aprile** per l'eventuale turno di ballottaggio dell'11 e 12



PREFETTURA DI MILANO

Ufficio Elettorale

aprile 2010), per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto **una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova**, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore;

2) il Sindaco in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi; tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale;
- a rimettere, nel caso di elettori detenuti presso Istituti ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali altri comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione dell'Istituto o altra struttura penitenziaria;

3) il sindaco del comune in cui ha sede il luogo di detenzione dovrà compilare un elenco, eventualmente distinto per maschi e femmine, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.

Quest'ultimo elenco dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio, **il giorno precedente quello della votazione**, prima dell'insediamento del seggio (sabato **27 marzo** per le consultazioni del 28 e 29 marzo 2010 e sabato **10 aprile** per l'eventuale turno di ballottaggio dell'11 e 12 aprile 2010), per la consegna al presidente del seggio speciale .

Ai sensi dell'art. 9, comma 11, della legge 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco del comune, **entro il secondo giorno antecedente quello della votazione** (quindi venerdì **26 marzo** per le consultazioni del 28 e 29 marzo e venerdì **9 aprile** per l'eventuale turno di ballottaggio dell'11 e 12 aprile 2010), ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.

Si precisa che gli agenti di custodia, rientrando nel novero delle categorie di cui alla lettera b), sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione elettorale del comune in cui si trovano per causa di servizio, ma **non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti ai sensi che precedono**.



PREFETTURA DI MILANO

Ufficio Elettorale

g) Consegna e uso di un bollo per ogni ufficio distaccato di sezione o per ciascun seggio speciale

Con l'occasione, si rammenta che presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono uffici distaccati (cosiddetti seggi "volanti") per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina; ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto; luoghi di detenzione e di custodia preventiva) dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante" o speciale.

I suddetti bolli – che verranno prossimamente consegnati da parte di quest'Ufficio - saranno affidati, a cura delle SS.LL., nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione (sabato **27 marzo** per le consultazioni del 28 e 29 marzo 2010 e sabato **10 aprile** per l'eventuale turno di ballottaggio dell'11 e 12 aprile 2010) ai presidenti dei seggi "madre", che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente all'altro materiale; in caso di seggi "volanti", ovviamente, il presidente custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

La dotazione dei suddetti timbri viene effettuata unicamente al fine di adempiere al disposto dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che prevede l'apposizione del bollo della sezione sulla tessera elettorale di ciascun votante, all'interno di uno degli appositi spazi per la certificazione del voto.

Pertanto, i suddetti bolli non devono, in ogni caso, essere utilizzati per la timbratura delle schede, né per alcun altro adempimento del seggio "madre", essendo, si ribadisce, esclusivamente destinati alla suddetta certificazione del voto nei seggi speciali e "volanti".

Si soggiunge, ancora, che il sistema di attestazione dell'esercizio dell'elettorato attivo descritto in premessa - valido per tutte le tipologie di sezioni - è diretto a tutelare la riservatezza dell'elettore che vota in stato di detenzione o all'interno di strutture sanitarie.

Si pregano le SS.LL. di voler portare quanto sopra anche a conoscenza dei Presidenti di Seggio nelle cui circoscrizioni esistono seggi "speciali" o seggi "volanti" per i relativi adempimenti affinché tutto il procedimento si svolga nel pieno rispetto della legge e con la massima tempestività e precisione.

IL VICE PREFETTO VICARIO
(Russo)